

STATUTO

Associazione "Liber"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Liber", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Roma e con *durata illimitata*.

All'esito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, ed eventualmente già prima, nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, l'associazione assumerà automaticamente la denominazione "Liber APS".

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ex art. 5, comma 1, lett. f) del citato d.lgs.; ed in particolare, attività di promozione e diffusione dell'importanza di assetti

architettonici e urbanistici sostenibili coerenti con obiettivi di prevenzione dei disastri idrogeologici;

2. Organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, finalizzate al confronto su possibili interventi di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e sull'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ex art. 5, comma 1, lett. e) del citato d.lgs.; organizzazione di eventi culturali finalizzati alla sensibilizzazione e alla educazione ad una mobilità sostenibile

3. Promozione e diffusione della cultura della legalità di cui all'art. 5, comma 1, lett. v) del d.lgs. 117/2017;

4. Organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, sulle tecniche e sugli obiettivi dell'agricoltura sociale di cui alla lett. s) del medesimo art. 5;

5. Organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, finalizzate alla promozione del valore delle pari opportunità di cui alla lett. w) del medesimo art. 5;

6. Realizzazione di eventi culturali di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, finalizzati a promuovere la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità di cui alla lett. z) del medesimo art. 5;

7. Attività culturali di interesse sociale con finalità educative nel settore dello sport e del benessere psico-fisico, di cui alla lett. d) del citato art. 5;

8. Organizzazione di manifestazioni pubbliche finalizzate a sensibilizzare il cittadino verso una adeguata educazione alimentare in conformità a quanto previsto dalla lett. d) del citato art. 5;

9. Organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, finalizzate alla promozione e diffusione del valore della ricerca medico-scientifica e della prevenzione della salute in coerenza con quanto previsto dalla lett. h) del citato art. 5;

10. Organizzazione e gestione di eventi ex art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017, finalizzati alla diffusione e promozione del valore dell'eccellenza italiana in particolare nei settori di interesse sociale, quale esempio virtuoso per le nuove generazioni;

11. Organizzazione di eventi, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche, congressi aventi ad oggetto l'approfondimento delle tematiche di cui ai punti precedenti;

12. Organizzazione di premi da assegnare, previa adeguata selezione, in favore di personalità, operatori economici, soggetti pubblici e privati che si sono contraddistinti per la realizzazione di attività d'eccellenza in ogni ambito della vita umana e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito storico, artistico, architettonico, culturale, agroalimentare, manifatturiero, imprenditoriale, medico, giuridico, economico, sociale, pubblico-amministrativo, musicale, sportivo, turistico, tecnologico, del cinema, dello spettacolo, della matematica e della fisica, della ricerca e dell'innovazione, connesse comunque con obiettivi di utilità sociale, vale a dire con obiettivi di miglioramento del benessere sociale;

13. Promozione e valorizzazione di esempi virtuosi di pubbliche amministrazioni, operatori economici e personalità di eccellenza che hanno contribuito allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;

14. Contribuzione alla creazione di piattaforme o vivai di idee su cui convergere per il miglior perseguimento di tutte le finalità di cui ai punti precedenti ed in generale per il miglior perseguimento dei fini sociali.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione, tipologia e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Si distinguono:

a) associati fondatori: sono gli associati firmatari dell'atto costitutivo i quali operano a garanzia del rispetto della filosofia, dei valori di riferimento che hanno ispirato la nascita dell'Associazione. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno assumere la qualifica di associati fondatori i soggetti giuridici che, condividendo gli scopi dell'Associazione, presenteranno domanda di ammissione e verseranno il contributo previsto nel termine e/o alle condizioni stabilite dal Consiglio medesimo.

b) associati ordinari: sono coloro che condividono le finalità, aderiscono all'Associazione mediante il versamento della quota associativa in misura non inferiore alle minime periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo. La loro ammissione è subordinata al pagamento della quota associativa, fatto salvo eventuale parere negativo ed insindacabile del Consiglio Direttivo.

d) associati sostenitori: sono associati sostenitori le persone fisiche che provvedono ogni anno a particolari elargizioni economiche anche aggiuntive alla quota associativa. Essi vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

(Sostenitori)

Sono sostenitori non associati le persone giuridiche che effettuano particolari elargizioni economiche a favore dell'associazione. Essi vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

I sostenitori non hanno diritto di voto, ma sono informati periodicamente sulle attività dell'associazione e sul rendiconto economico.

ART. 5

(Ambasciatori onorari)

Gli ambasciatori onorari sono nominati su delibera del Consiglio Direttivo, fra i personaggi ritenuti meritevoli per l'attività svolta, o la loro personalità, la loro funzione istituzionale, il loro intelletto, la loro cultura o creatività o innovazione apportata. Non acquisiscono la qualità di associato e pertanto non hanno diritto di voto in Assemblea, ma in ogni caso condividono le finalità dell'Associazione e all'occorrenza sono contattati per un loro parere preventivo non vincolante su specifici programmi dell'Associazione.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Ove le dimensioni della struttura ospitante non consentano la contestuale presenza di tutti degli associati che abbiano manifestato interesse, sarà garantita la partecipazione di una loro congrua rappresentanza da individuarsi in base a criteri oggettivi e predeterminati;
- concorrere all'elaborazione ed approvare le linee guida per la predisposizione dei programmi di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo al superamento dei parametri dimensionali previsti dalla Legge;
- il Presidente Onorario se nominato dal Consiglio Direttivo;
- i Comitati se costituiti dal Consiglio Direttivo.
- l'Osservatorio delle Eccellenze Italiane, se costituito dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione inviata mediante posta elettronica anche ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica anche ordinaria risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva le linee guida per la predisposizione dei programmi di attività a cura del Consiglio direttivo;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per le modifiche di Statuto e Atto costitutivo e per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione è previsto il voto espresso per posta. Ai fini della valutazione del quorum dei votanti, al numero dei presenti va aggiunto il numero dei votanti per posta.

Le proposte di modifica dello Statuto e l'ordine del giorno relativo allo scioglimento dell'Associazione debbono essere fatte pervenire a tutti i Soci dal Presidente almeno 60 giorni prima dell'Assemblea.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- costituisce i Comitati e ne individua i membri;
- costituisce l'Osservatorio delle Eccellenze Italiane;
- istituisce le Sezioni periferiche (Regionali e/o Provinciali e/o locali).

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori è *scelta* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile

riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Almeno un terzo degli amministratori è scelto fra gli associati fondatori.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell'Assemblea. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio vigente.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Le stesse possono essere assunte anche tramite votazione per posta elettronica qualora non vi sia opposizione di almeno tre consiglieri, con esclusione della votazione relativa all'approvazione del bilancio annuale.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre o cinque persone fisiche elette dall'Assemblea fra i soci stessi o fra persone non appartenenti all'Associazione. Resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;

- svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima (se concordemente richiesto dalle parti).

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri non può più essere appellata ad altro organo dell'Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell'Assemblea. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione

ART. 13

(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,

art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Commissioni e Comitati)

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di Commissioni e Comitati anche di carattere temporaneo, composti anche da non associati per lo svolgimento di attività ordinarie, straordinarie ed eventi specifici anche limitati nel tempo. La scelta delle singole persone, socie o non, avverrà comunque tenendo conto della loro competenza. I curricula verranno presi in esame dal Consiglio Direttivo e conservati dall'Associazione.

Per l'assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione dei problemi specifici possono essere costituite Commissioni permanenti o Commissioni a tempo determinato composte da soli associati, da soli esperti esterni, ovvero a composizione mista. I criteri per la nomina e per il funzionamento delle Commissioni sono stabilite da apposito regolamento di applicazione. Le Commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale autorizzazione del Consiglio Direttivo che potrà delegare, in casi speciali e particolari, tutti i poteri da queste espressamente richieste.

Il Consiglio Direttivo provvede a costituire i Comitati nominandone i componenti e il Presidente, ne fissa il numero che può essere compreso tra 5 e 25 e ne indirizza l'attività.

I Comitati hanno un ruolo consultivo e tra le sue funzioni è prevista quella di consulenza al Consiglio Direttivo in caso di organizzazione di eventi scientifici o di iniziative culturali. Ulteriori funzioni, organizzazioni interne e le stesse attività dei Comitati sono specificate dal Consiglio Direttivo, anche mediante eventuale Regolamento interno. L'incarico di componente di Comitato ha durata di un anno ed è rinnovato su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi e cessa dalla carica con lo scioglimento del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, ma può partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17
(Sezioni periferiche)

L'istituzione delle Sezioni periferiche – regionali e/o provinciali e/o locali- è approvata dal Consiglio Direttivo, il quale, durante la fase costitutiva, nomina un Commissario avente le facoltà del Consiglio di Sezione.

L'identificazione della Sezione è determinata dalla sua sede, preceduta dalla sua intitolazione.

Le Sezioni non possono avere, di norma, meno di quindici soci con diritto a voto. Gli organi della Sezione sono il Consiglio di Sezione composto in numero dispari almeno da 3 soci iscritti alla Sezione e il Presidente di Sezione nominato fra i Componenti del Consiglio di Sezione.

La Sezione programma ed attua le sue iniziative nel rispetto degli indirizzi e delle programmazioni del Consiglio direttivo godendo, peraltro, di piena autonomia decisionale e amministrativa.

Il programma di Sezione, in ogni caso:

1. comprende le iniziative e le attività di rilievo;
2. è stabilito nel rispetto degli orientamenti emersi nelle riunioni indette dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni debbono corrispondere, per motivi del loro ufficio, direttamente con gli Organi Centrali dell'Associazione, informando, per conoscenza, nei

casi più rilevanti, il Consiglio Direttivo. Esse possono intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune a livello locale.

ART. 18

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento delle soglie di legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al superamento delle soglie di legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 23

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, in caso di sua istituzione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al organo che ne tiene cura.

ART. 24

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 25

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Baldari Angelo _____

Bernardi Francesco _____

Brattoli Gaetano _____

Bulgherini Franco _____

Costantini Antonia _____

Dell'Anna Francesco _____

Dell'Anna Riccardo _____

Dell'Anna Verdiana _____

D'Eusanio Alda _____

Di Matteo Antonella _____

Fasano Marco _____

Mangani Valeria Franca _____

Mazzapicchio Luca _____

Moschini Michele _____

Parisi Natasha _____

Salamone Luca Vincenzo Maria _____

Silvaggio Dionisio _____

Sormani Mariachiara _____

Turco Elda _____